

388171

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6864Brindisi, li 19 LUG 1961AL SIG. P. Rosa RinaLotto 2° Scala A Int. 8Via Vittorio VenetoBrindisiOGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 1.45 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.261 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 1.45 £. 2.537b- Canone consumo acqua normale £. 500c- Contributo per illuminazione scale £. 150d- I.G.E. 3% solo su a) £. 743.261

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti
di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. LA ROSA Rina ved. Vineis

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 70 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1959 19 59

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

col. foglio registro 21 AGO 1959 19 al N. 698
ed esatte lire

Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) **Com.te Ubaldo**

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.O.P.

dimorante (2) **Brindisi-Via Casimiro, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti (3) ed **11**

sig. La Rosa Rina ved.
Vincifiori

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** **1957**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento N° 8 del 1° Lotte**
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

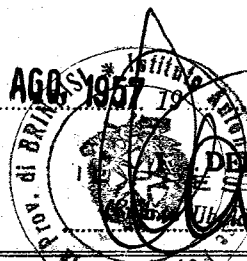
Corrispettivi pattuiti: **2016** mensili anticipate...

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A, addì

27 AGO 1957



DENUNZIANTE (7)

Presidente

Ubaldo Vallarino

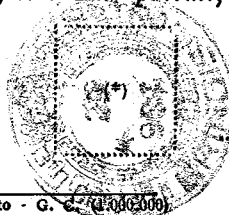
Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio

registro **Atti privati**, ed esatte lire **Trentatre**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.
dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. LA ROSA RINA

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

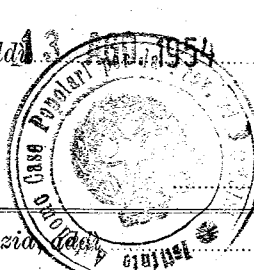
Designazione delle cose locate Appartamento n. 8 al 2° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1.800 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, add 13 Agosto 1954



DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 13 Agosto 1954, al N. 401

vol. foglio registro Atti principali ed esatte lire per aut.



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato; comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unito

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

PRESIDENTE dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro
n. 6

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. LA ROSA RINA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 al 2° Lotto delle
CASE POPOLARI in Brindisi Via Vittorio Veneto

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 1.800 = mensili anticip.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia il 4 SET. 1953 al n. 1542

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Castmitro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. LA ROSA RINA

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/A del 2° lotto
..... di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10. 8. 1962 al 10. 8. 1963

Corrispettivi pattuiti L. 2/36- mensili anticipate 3 L. 440

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. I. 248

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto



DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1963 19 al N. 1916

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(6101754) Rich. 53 del 1958 - Ist. Pol. Stato



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1269)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattarsi in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ¹ sottoscritti ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant ^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess ^o denunziant ^e (3) ed il

Sig. LA ROSA RINA

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. --- del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2537- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962



L. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm.) Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1962 19 N. 1465

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Autodich.

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
(Dot. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni e continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. LA ROSA Rina

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.046 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.

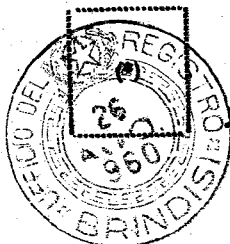
DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Colasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

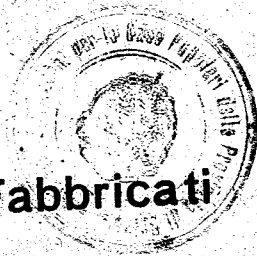
Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante ed *Sig. Comm. Sante Bonadeo*, locatario, convenzioni che esecuzione col giorno *20 ottobre 1947*

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. *8* Scala *A* composta di vani *due* sito nell'isolato di *via Oglio Nuova (2. 22000) r*

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____ registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per *10 mesi* e per L. *18000* = (lire *diecimila*)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. *1800* = (lire *diecimila*)

Brindisi li *20 - ottobre 1947*

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

S. Bonadeo

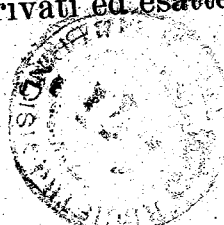


IL DENUNZIANTE

Sante Bonadeo

Registrata la presente denuncia addì *7-11-47* N. *2616*
vol. *II* foglio _____ registro atti privati ed esatte L. *veneziano*

Il Procuratore



COMUNE DI ORIA

Situazione di Famig

Il Sindaco del Comune suddetto attesta che la famiglia del Sig. Marley Eleonora fu Alfuso e così comp

N. d'ordine	Qualità nella famiglia	COGNOME E NOME	PATERNITA'	MATERNITA'	Luogo di nascita	DATA di nascita			Stato Civile	Professione	DATA di morte	
						Giorno	Mese	Anno			Giorno	Mese
1		capo Eleonora Luigi	fu Giuseppe fu Salito Eleonora		Orta	31	6	1890	coniug			
2		Maria Marley Eleonora	" Alfuso	" Galassi Eleonora	Orta	27	8	1908	"	carriera		
3		figlia Eleonora Eleonora	Luigi	Marley Eleonora	Orta	19	4	1935	studios	studioso		
4		" Eleonora	"	"	Orta	24	8	1936	carriera	carriera		

A richiesta del Sig. Marley Eleonora fu Alfuso

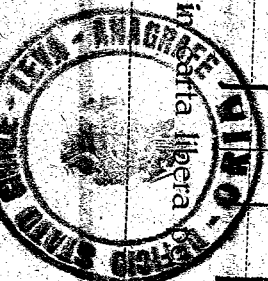
ed in carta libera

USO

scrittura

Orta, li 24 aprile

1948



IL SINDACO

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

9558

Brindisi, li

14 NOV. 1966

RACCOMANDATA R.R.

ATLASIG. LA ROSA CATERINA

2 LM. (P. 166 A/8 - Via V. Moro Veneto

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 23I

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in BRINDISI Lotto 2 scala A/8
Via V. Moro Veneto a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 23I ascende a lire ≡
793.100.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

L.A.C.	Nisi
9558	
11 NOV. 1966	

Spett.le Istituto Autonomo CASE POPOLARI.
BRINDISI.

La sottoscritta LA ROSA Esterina vedova
/INCIFORI - nata in Barcellona Pozzo di
Gotto prov. Messina - il 6/8/1883 domiciliata
in Brindisi alla via Vittorio Veneto n. 5 int. 8
ha domanda a questo Istituto Autonomo case
Popolari, affinché voglia compiacersi di
concederle il riscatto della casa in cui abita
da circa venti anni sita alla via Vittorio
Veneto n. 5 int. 8 2° lotto.

La sottoscritta esprime di tale benevole
concessione, distintamente ossequio e
ringrazia -

Esterina La Rosa

Brindisi. 8. Novembre 1966.

Si allega alla presente assegno circolare della
Banca Commerciale Italiana - n. 0129645 della
somma di $\text{L. } 5000$ - (cinquemila).

LA
419/27

2
A
8
M

L.A.C.P. - Brindisi

3335

9 APR. 1967

Il ^{mo} Sign. Presidente
dell' L.A.C.P.

Brindisi

La sottoscritta Vincenzi Elena a
seguito della morte della madre Sp. La Rosa
Baterina avvenuta in data 19-4-67.
chiede il trasferimento del contratto di
locazione con patto di futura vendita,
alla propria persona, essendo l'unica
convivente con la defunta.

Si allegano alla presente i seguenti
certificati:

- 1° Stato di famiglia
- 2° atto notorio. N° 2
- 3° Certificato di morte.

Con osservazioni

Vincenzi Elena

BRINDISI LI - 29 - 4 - 1967

Sign. Vincenzi Elena

Loatto 2° Scala St. G. G. 8.

Via - Vittori Veneto n° 2 -



COMUNE DI BRINDISI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

L'anno millenovecentosessanta sette addì ventotto del mese di aprile in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me Dott. Giuseppe Genovese V. (1) Segretario Generale del Comune è comparsa la Sig. ra VINCIFORI Elena nata a Cagliari il 27/9/1910 della cui identità personale sono certo

ai sensi dell'art. 7 del D. P. R. 2 Agosto 1957, n. 678, previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di mendaci dichiarazioni, dall'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato

che il richiedente non è proprietario in qualsiasi località di un alloggio che consente un reddito netto annuo superiore a £. 200.000,= che nè lui nè i componenti il nucleo familiare hanno ottenuto l'assegnazione di un altro alloggio costruito con il concorso o con il contributo dello Stato o con mutui di cui alla Legge 10/8/1950 n. 715 in qualsiasi località, o di un alloggio a riscatto di cui al D.P.R. 17/I/1959 Nr. 2 e successive modificazioni.

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

L. a DICHIARANTE

Vincifori Elena

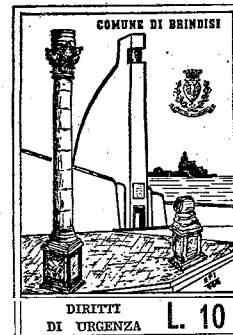


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(1) (Dr. Giuseppe Genovese)

Specchio



COMUNE DI BRINDISI



Estratto per riassunto del Registro degli Atti di Morte

Nel registro degli ATTI DI MORTE di questo Comune dell'anno 1 967 Volume 2
Parte 1 Serie A trovasi iscritto un atto portante il Numero tre dal quale
risulta che in questo Comune, in Via Vittorio Veneto Numero 1967
il giorno di novembre del mese di Aprile dell'anno 1967
alle ore di notte è mort. a
La Rosa, Caterina nato a Brindisi
il 6.3.1983 Atto n. 582 Parte 1 Serie B
di stato civile vedova di Vittorio Giuseppe
L'atto fu compilato in data 20 aprile 1967 dall'Ufficiale dello Stato Civile
coll'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il presente è estratto per riassunto conforme all'originale rilasciato per uno allegato

Adm. 24-4-1967 1967

L'IMPIEGATO ESTENSORE

TIMBRO

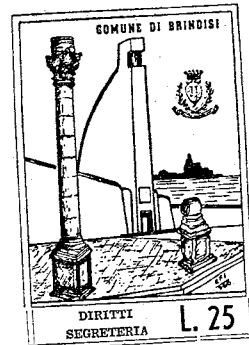
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



IL CAPO RIPARTIZIONE
Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe
(Dott. Mario Luceri)



COMUNE DI BRINDISI



ATTO DI NOTORIETA'

L'anno 1967, il giorno 28 aprile, in Brindisi e nel Palazzo di Città.

Innanzi a me Assessore Delegato del Comune, sono personalmente apparsi:

1. D'ALO FRANCO nato il 19-7-1922 - IMPIEGATO
2. D'ALO BENITO " " 3-7-1936 - SARTO
3. SAPONARO GIUSEPPE " " 14-7-1934 - BARBIERE
4. GHIARELLA PIETRO " " 7-10-1937 - " "

Essi mi richiedono di ricevere atto notorio allo scopo di accertare le circostanze di fatto, che verranno qui di seguito precisate, ed all'uopo, dopo le ammonizioni di rito, emettono la seguente concorde dichiarazione.

Possiamo accertare per essere a nostra personale conoscenza ed anche pubblico e notorio in Brindisi, che Vincifori Elena nata a Cagliari il 27/9/1910 residente in Brindisi, ha sempre abitato con la madre La Rosa Caterina in via Vittorio Veneto n. 2 da oltre dieci anni, dove attualmente è rimasta ad alloggiare sola in seguito al decesso della madre avvenuto in data 19/4/1967. =

Del che si è redatto il presente atto notorio che, letto e confermato, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Si rilascia in carta libera per uso alloggio

I DICHIARANTI

Franco D'Alò
Benito D'Alò
Giuseppe Saponaro
Pietro Ghiarella

L'IMPIEGATO ADDETTO

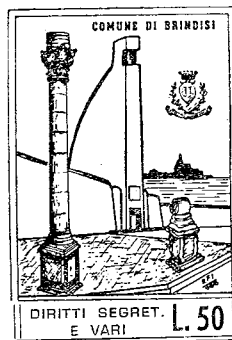


L'ASSESSORE



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero e suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afi. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

CP. VINCIGORI Elena
di Giuseppe e La Rosa Caterina

1910

n.a Cagliari 27/9/1910 (n.1168 P.I S.A)

Vd. Maddalena Giuseppe a Roma

11 28/6/1957 (n.861 P.I)

residente dal 16/10/1957 da Roma

1 Via V.Veneto 2

SF. 18802

AI SENSI DELL'ART. 5
1957-1-100

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, 11

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

Capozziello Pietro A.

I.A.C.P. - BRANDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA 1255
Prot. int. 22 NOV. 1983
del

Alleg^{no} Sig:
Presidente dell' Ist. It. Vol.
del Monaco Casa Popolari
Benedisi

La sottoscritta Vincenzi & leu-
nata a Cagliari il 27/9/1910
ed in residence alla Via Vittorio Veneto 2
avendo pagato tutte le rate pattuite
per il riscatto dell'alloggio sito in Brindisi
alla via Vittorio Veneto n. 2 int. 8. così
come da scrittura privata n. 4932 e notaio
Vincenzo Lorisio de Brindisi rep. 91862
del 18-7-1967, reg. a Brindisi il 22/2/1967
al n. 2270/II

Chiedo che venga effettuato il contratto definitivo dell'alloggio.

Bresolin li

Sig. Deficiente

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
9759
PROT. N.
DATA 1.8. NOV. 1983

POLARI
SI
9759
OV. 1983

Handwritten notes and signatures:

- Top right: A large, stylized signature or set of initials.
- Middle left: The word "He" written vertically.
- Middle: A series of handwritten notes and signatures, including "in", "P. 2", and "A".
- Bottom right: A large, stylized signature or set of initials.

28 NOV. 1983

10140

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

• p.c.

-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I
-ALLA SIG.RA VINCIFORI ELENA
Via Vitt. Veneto, n. 2
B R I N D I S I

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà e rilascio di quietanza liberatoria per l'alloggio popolare sito in Brindisi - Lotto 2° - Se/A - Int. 8 - piano 2° - via Vitt. Veneto, n. 2 .

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto nonché al rilascio del relativo atto di quietanza poiché l'as-segnataria in indirizzo ha versato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa in data 18/7/1967 - Rep. n. 91862/4937 e registrato a Brindisi il 22/7/1967 al n. 7270 - mod. MI - vol. - .

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ALL. n. I

GR/BU

I.A.C.P. - Brindisi

23 DIC. 1966

Spett.le Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi.

In riferimento alla domanda presentata
dalla sottoscritta, allo scopo di ottenere il
riscatto dello appartamento dalla stessa occupato,
situato alla via N. Veneto n° 2 interno 8 (II° LOTTO
CASE POPOLARI), la sottoscritta chiede, che il
riscatto di detto appartamento, venga rateiz-
zato nel periodo di anni 15 (Quindici).

In attesa di conoscere decisioni in merito
la sottoscritta ringrazia e ossequia -
Caterina La Rosa Vincifori

Brindisi. 22 Dicembre 1966 -

V

V

/

M

9979

12-11-1950

OGGETTO: Bilancio

INTERVISTA

12-11-1950

INTERVISTA

12-11-1950

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni relative all'attività svolta dal Gruppo di lavoro per la preparazione del bilancio dell'Ente per l'anno 1950. Le informazioni sono state raccolte durante l'attività svolta dal Gruppo di lavoro, che ha tenuto conto delle diverse opinioni espresse dai vari componenti. Le informazioni sono state raccolte durante l'attività svolta dal Gruppo di lavoro, che ha tenuto conto delle diverse opinioni espresse dai vari componenti. Le informazioni sono state raccolte durante l'attività svolta dal Gruppo di lavoro, che ha tenuto conto delle diverse opinioni espresse dai vari componenti.

INTERVISTA
(OGGETTO: Bilancio)

12-11-1950



ILL.mo SIG. PRESIDENTE
Dello Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Travaglini Eugenio fu Federico, inquilino del 2° Lotto di Via Vittorio Veneto 2 interno 5, si onora esporre quanto segue:

L'appartamento interno 8 corrispondente a quello immediatamente superiore alla casa occupata dal sottoscritto, è tenuta in locazione da una certa signora Vincifori la quale in tutte le ore del giorno, della sera e della notte inaffia i suoi fiori che tiene sul davanzale delle finestre, con tale abbondanza di acqua, da bagnare l'interno della mia casa, insudiciando i vetri delle finestre, mobili e persone a causa del terriccio trasportato dall'acqua stessa.

Nonostante che detta signora fosse stata pregata di innaffiare le sue piante con meno acqua e durante la notte, e ciò più volte, l'inconveniente persiste, anzi l'ultima volta che il sottoscritto ha fatto porgere le proprie lamentele, la detta signora ha risposto che poiché paga il fitto come gli altri, può fare il suo comodo.

Tale inconveniente causa al sottoscritto oltre una spesa giornaliera sensibile e dispendio di tempo del personale di servizio per la pulizia dei vetri, dei davanzali ed anche dello interno, un insopportabile fastio, costringendo a tenere chiuse le finestre anche di estate.

Tutto ciò esposto, il sottoscritto prega la S.V. Ill.ma di volere intervenire presso detta signora Vincifori per far cessare definitivamente tale inconveniente.

Con ogni osservanza
Brindisi diciannove maggio 1956.

Handwritten notes and signatures:
- "dalla signora Vincifori"
- "amministratore"
- "se la presenta"
- "P. M. A. T. A."
- "Travaglini Eugenio"
- "P. M. A. T. A."



Il Procuratore del Registro

CITTA' DI BRINDISI

1750

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia d c. Ricciardi Giacomo

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi, li

IL SINDACO



mercoledì 17/9/48
Lettera al Sindaco

N. 112
20-9-48

Ill^{mo} Sig. Sindaco del Comune di
Brinolini -

Il sottoscritto Vincifori Giacomo
di Giuseppe, Sottufficiale dell'Aeronauti-
ca Militare, ed in servizio presso
l'Aeroporto di Brinolini, prega vivamente
la S.V. affinché voglia compiacersi di
assegnargli un alloggio dei fabbricati
comunali di Via Appia -

Il sottoscritto fa presente di essere
sposato con un bambino, e
di trovarsi privo di alloggio sin dal
Maggio 1945 data in cui ha esultato
il matrimonio. Da tale periodo,
fino ad oggi, il sottoscritto trovasi pro-
visoriamente ospite presso i parenti, ed
conduce una vita molto disagiata,
data la ristrettezza del luogo assegnatogli,
nella speranza di una benevola accettazione
la quale possa dare al sottoscritto, e alla
sua famiglia un ristretto comodo,
libero, e definitivo, ringrazia ed esequie

Brinolini - 17-9-1948

Vincifori Giacomo,

P.S. Li invia di allegare il 1° stato di famiglia -

N. 517
28/12/48

Istituto Istituti Case Popolari di Brenichin

Il sottoscritto Vinifori Giuseppe, già Direttore degli Istituti di Previdenza e Pensi, collocato a riposo sin dal gennaio 1945, fu costretto a lasciare l'alloggio dimorale, rinunciando con prete di detto -

lavoro all'ospitalità di alcuni parenti ed alla cortesia offerta dal Dr. Otello Giuseppe, in merito fatti l'alloggio e mettere in salvo il mobilio che ora trovasi ammassato in una camera al

basile, la strada Brenichin, come detto dal sopraddetto. La famiglia, stando con le cose e è disorganizzata, e per essendo state presentate varie domande non si è mai potuto giungere alcun

fine. Rende noto ora libero l'alloggio della Case Popolare di Via Delfia n. 8 int. (Viale Vittorio Veneto 2)

occupato dal buon lavoro, neri gratissimo, se lo detto Istituto, tenendo presente la disastrosa situazione della mia famiglia volere con

francese di assegnamento.

Si desidera che queste mie domande, che le sono presentate possa avere buon esito nella commissione del caso in un mio favore, auspicio e ringraziamento

Giuseppe Vinifori

71843
31-5-49.
AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO PROVINCIALE PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto Vincifori Giacomo di Giuseppe Sottufficiale dell'Aeronautica Militare, ed in servizio effettive presso l'Aeroporto di Brindisi, prega vivamente la S.V. Ill.^{ma} affinché voglia compiacersi di assegnargli un alloggio dei fabbricati Case Popolari della località "Commenda".

Il sottoscritto fa presente alla S.V. di essere ammegliato con un bambino, e nell'anno in cui ha contratto matrimonio, (Maggio 1945) andò ad abitare presso la propria famiglia, nell'Alloggio Demaniale delle Carceri Giudiziarie di questa città, ove il padre del sottoscritto ne era il Direttore. Ma sempre nella data sopra cennata, avendo il padre del sottoscritto raggiunti i limiti di età consentiti dalla legge, dovette abbandonare l'alloggio, perché collocate a riposo.

Da tale data sino ad oggi, la nostra famiglia venne ad essere disgregata, per non avere mai potuto ottenere un alloggio, qualsiasi fossero state le condizioni di affitto ecc. Chi da una parte e chi dall'altra, ci siamo dovuti arrangiare presso i parenti ove tutt'ora dimoriamo.

Il sottoscritto venne temporaneamente ospitato dal suocero con la moglie e il bambino la quale ospitalità dura da ben quattro anni.

La S.V. comprenderà benissimo che tale stato di cose non può durare ancora a lungo, sia per malintesi, e sia per rancori che sempre vengono a fermarsi quando più famiglie coabitano nel medesimo alloggio.

Ecco perché il sottoscritto viene a pregare la S.V. nella maniera più calda e più accerata poiché certo che la S.V. prendendo in esame quanto ho accennato in questa domanda non lascerà un vuoto nella speranza che da ancora la forza e la costanza di chiedere da quattro anni un alloggio nella speranza di una benevole concessione la essequio. Vincifori Giacomo

P.S. Il sottoscritto fa ancora presente di avere sempre presentato domanda per qualsiasi alloggio, e letto di fabbricati / 1949 e 1948

Brindisi 12 Maggio 1949.